

LA MANOVRA FISCALE ESTIVA queste di seguito le altre novità fiscali (e collegate) introdotte dal D.L. n. 223/2006 come modificato dal maxi emendamento di fine luglio 2006

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 3 agosto 2006

Professionisti (articolo 2).

Sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime o il divieto di pattuire compensi legati ai fini da conseguire.

Scompare:

- Il divieto, anche parziale, di pubblicizzare titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto e prezzo e costi complessivi delle prestazioni, sulla trasparenza e veridicità del messaggio vigila l'Ordine competente;

- il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone e associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti indicati preventivamente, sotto la propria personale responsabilità.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio in base alla tariffa professionale. Nelle gare pubbliche è possibile utilizzare le tariffe, se ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali.

Concorrenza nel settore della distribuzione commerciale (articolo 3).

Le attività **commerciali** (come individuate dal D.Lgs. 114/1998) e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza:

- iscrizione a registri abilitanti o possesso di requisiti professionali soggettivi, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande; - senza rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività **commerciali** della stessa tipologia;
- limitazioni qualitative all'assortimento merceologico, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che prescritti dal diritto comunitario;
- autorizzazioni preventive e limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti all'interno di esercizi **commerciali**;
- divieto o autorizzazione preventiva per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali e arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico/sanitarie.

Spese di giustizia (articolo 21).

Modalità di erogazione delle spese di giustizia: Non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche di procedimenti penali e per gli atti di

notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario.

L'articolo si occupa anche del contributo unificato e della destinazione dei maggiori introiti derivanti dal contributo unificato. Per i ricorsi proposti dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto un contributo unificato di 500 euro in misura fissa e non più variabile.

Per istanze cautelari di primo e secondo grado, per i ricorsi avverso il silenzio della Pubblica amministrazione, per i ricorsi avverso le determinazioni amministrative relative al diritto di accesso contributo fisso di 250 euro.

Per il ricorso in ottemperanza il contributo è aumentato a 250 euro.

Contratti di collaborazione (articolo 32).

Riscritta la disciplina sugli incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche amministrazioni: possono essere conferiti incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa solo per esigenze alle quali non si può fare fronte con personale in servizio ad esperti di provata fama rispettando alcuni paletti imposti dalla norma. Le Pubbliche amministrazioni devono disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Iva in discoteca (articolo 35, comma 1).

Aliquota al 20% sulle consumazioni obbligatorie previste nelle discoteche e nelle sale da ballo, mentre le consumazioni facoltative continuano a essere soggette all'aliquota ridotta del 10%.

Iva da transazioni immobiliari (articolo 35, comma 2 e 3).

La prova che legittima gli uffici Iva a procedere alla rettifica delle dichiarazioni annuali presentate dal contribuente potrà essere integrata anche quando l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle dichiarazioni riportate nelle dichiarazioni annuali siano desumibili sulla base del valore normale dei beni immobili e pertinenze oggetto delle operazioni di transazione.

Abrogazione art. 15 D.L. n. 41/1995 (comma 4)

Viene abrogato l'art. 15 del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito, dalla L. n. 85/1995.

Per l'accertamento relativo all'**imposta di registro** (e degli altri tributi ad essa collegati) valgono gli stessi poteri di indagine previsti in materia di IVA e di imposte dirette.

Iva nei subappalti (articolo 35, commi 5 e 6).

L'appaltatore diventa responsabile dei versamenti Iva del subappaltatore per lavori in edilizia.

Si tratta del cosiddetto sistema del reverse-charge.

Le disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data in cui i componenti dei competenti organismi comunitari avranno autorizzato la misura.

Resta ferma per i subappaltatori la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale. Se il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto il limite di compensazione previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 è elevato a un milione di euro (da un miliardo di lire).

Sanzioni penali tributarie (articolo 35, comma 7).

Punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa l'Iva risultante dalla dichiarazione annuale se di importo superiore a 50mila euro, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa le somme dovute portando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta.

Iva sui fabbricati (articolo 35, commi da 8 a 10).

Tra le novità introdotte dal maxiemendamento esclusi dall'esenzione Iva i beni strumentali per la natura e le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento.

Esenti dall'imposta:

- le cessioni di fabbricati o porzioni di esso effettuate entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici;

- quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

- quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Niente rettifica della detrazione per gli immobili posseduti alla data del 4.7.2006 o costruiti entro 4 anni da tale data.

In sede di prima applicazione passaggio dall'Iva al registro per le operazioni esentate in base alla modifica introdotta dal DI Bersani dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Volture catastali e trascrizioni immobiliari dei fondi finanziari (articolo 35, comma 10-ter).

Dal 1.10.2006 sono ridotte della metà le aliquote ipotecarie e catastali per volture catastali e trascrizioni immobiliari dei fondi finanziari.

Affitto di azienda (articolo 35, comma 10-quater).

Le disposizioni in materia di imposte indirette si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito per più del 50% dal valore normale dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 633/1972.

Locazione di immobili strumentali (articolo 35, comma 10-quinquies).

Nella locazione di immobili strumentali l'opzione è valida se c'è apposita dichiarazione presentata all'atto della registrazione.

Riscatto del leasing (articolo 35, comma 10-sexies).

Il riscatto dei contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati a Iva, possono essere portato, in caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.

Contrasto delle elusioni fiscali in tema di veicoli (articolo 35, comma 11).

Per contrastare abusi delle disposizioni fiscali in tema di veicoli un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà la tipologia di veicoli sottoposti ad adattamenti che non precludono l'utilizzo ai fini del trasporto privato di persone. I veicoli possono essere assoggettati al regime fiscale previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del Tuir e a quella della lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972.

Conto corrente per attività professionali (articolo 35, commi 12 e 12-bis).

Esercenti arti e professioni sono obbligati alla tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali dove fare affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali prelevare per le spese.

I compensi in denaro possono essere riscossi solo tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale o tramite sistemi di pagamento elettronico.

Esentati gli importi inferiori a 100 euro.

Questo limite si applica dal 1.7.2008.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n. 223/2006 e fino al 30.6.2007 il limite è stabilito in mille euro.

Dal 1.7.2007 fino al 30.6.2008 il limite è di 500 euro.

Società esterovestite (articolo 35, commi 13 e 14).

Nuove norme per contrastare il fenomeno delle società cosiddette esterovestite.

Si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti

che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nei territori dello Stato, nonché in enti **commerciali**, pubblici e privati, diversi dalle società, residenti anch'essi nello Stato se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) le società detentrici delle partecipazioni di controllo siano controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- b) le società detentrici siano amministrate da un consiglio di amministrazione (o organismo equivalente) formato prevalentemente da consiglieri residenti nello Stato.

Società non operative (articolo 35, commi 15 e 16).

Si punta a rendere più efficaci le norme di contrasto dell'attività delle società non operative. Fra le altre viene innalzata la soglia minima al di sotto della quale di deve attestare l'ammontare delle voci di attivo del conto economico del bilancio societario affinché la società o l'ente possa rientrare nella categoria delle società non operative.

Operazioni di fusione societaria (articolo 35, commi 17 e 18).

Nuove disposizioni sugli effetti fiscali della retrodatazione delle operazioni di fusione societaria.

Ristrutturazioni edilizie (articolo 35, commi 19 e 20).

La fruizione della detrazione del 41% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è subordinata alla condizione che l'importo del costo per la manodopera sia indicato separatamente nella fattura.

La novità si applica dal 4.7.2006.

Cessioni immobiliari (articolo 35, commi da 21 a 23-ter).

Nuove disposizioni fiscali sulle cessioni immobiliari.

Fra le novità introdotte dal maxi emendamento registrazione d'ufficio e riscossione preventiva per i compensi degli intermediari immobiliari superiori a mille euro per ciascuna annualità. Il valore normale del bene oggetto di transazione immobiliare non può essere inferiore al mutuo stipulato per acquistarlo.

Rettifica di valore ai fini del registro per la cessione di immobili diverse da quelle disciplinate dalla Finanziaria per il 2006.

Riscossione (articolo 35, commi da 25 a 26-quinquies).

I dipendenti della Riscossione spa ai fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione del direttore generale degli agenti della riscossione potranno accedere all'anagrafe tributaria e alle banche dati detenute da soggetti pubblici e privati.

L'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione

che possono accedere e utilizzare i dati.

Sanatoria per i concessionari valida con versamenti, a titolo di prima e seconda rata, effettuati entro il 10.7.2006, con relativi interessi. La sanatoria della riscossione lascia impregiudicate le responsabilità amministrative delle società concessionarie.

Agli agenti della riscossione sono accordate le iscrizioni di ipoteche sugli immobili e le gancie fiscali.

Responsabilità solidale dell'appaltatore per gli obblighi del subappaltatore (articolo 35, commi da 28 a 34).

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi Inail a cui è tenuto il subappaltatore.

Previste sanzioni amministrative fino a 200mila euro per l'inosservanza delle modalità di pagamento previste dalla norma. Le nuove disposizioni si applicano dopo la pubblicazione di un decreto Economia e Lavoro, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Bersani (n. 223/2006).

Contrasto evasione in Dogana (comma 35)

L'Agenzia delle dogane, per l'attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale può procedere, nei modi previsti dall'art. 51 del DPR n. 63371972 (attribuzione e poteri degli uffici ai fini IVA), all'acquisizione dei dati e dei documenti

relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.

Per tali fini l'Agenzia delle dogane può chiedere informazioni documenti all'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci.

Tutti i dati, così acquisiti ed elaborati, sono considerati di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali .

Occorre prestare attenzione a non sottovalutare richieste ed inviti poiché per le violazioni sugli inviti a comparire e sulle richieste di informazioni, l'Agenzia delle Dogane è tenuta ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

Società di calcio professionistiche (articolo 35, comma 35-bis).

Per contrastare evasione ed elusione fiscale i contratti dei calciatori professionisti devono essere inviati in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Recupero patrimonio edilizio (articolo 35, commi 35-ter e 35-quater).

Prorogata per il 2006 l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio alle prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006.

I lavori fatturati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 hanno una detrazione ridotta al 36% nei limiti di 48mila euro per abitazione.

Edificabilità delle aree urbane ai fini Iva, imposta di registro e Ici (articolo 36, comma 2).

Il carattere di fabbricabilità sussiste se l'area è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente strumenti attuativi del piano regolatore.

Utili di partecipazione (articolo 36, commi 3 e 4).

Disposizione antielusiva in materia di utili di partecipazione e relativa decorrenza.

Divieto di ammortamento anticipato per autovetture e autocarri utilizzati nell'esercizio di impresa ma non di natura strumentale (comma 5 e 6)

E' stato introdotto il divieto di ammortamento anticipato per determinati veicoli.

In particolare, per taluni beni indicati all'art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR (si tratta delle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli che hanno un uso non esclusivamente strumentale nella propria attività) è stata esclusa la possibilità di applicare l'ammortamento anticipato. Si ricorda che un mezzo è considerato come bene strumentale ad esempio per

l'impresa di taxi, di autotrasporti, e così via.

Difatti, è stato modificato l'art. 102, comma 3, del TUIR, nel quale ora si dispone che fatta eccezione per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la misura dell'ammortamento può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi.

Le disposizioni di tipo restrittivo si applicano a decorrere dal 2006 (in particolare dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 233/2006) anche per i beni acquistati negli anni precedenti. La modifica introdotta elimina la possibilità di utilizzare l'ammortamento anticipato per le autovetture aziendali di proprietà (non strumentali). L'attuale normativa prevede un limite del costo deducibile con ammortamento in 4 anni delle auto aziendali.

Inoltre, il maxiemendamento al DL 223/2006 ha stabilito che nel citato art. 102, comma 7, del TUIR, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito". Pertanto, vengono inclusi nella novità anche i contratti di leasing.

Si stabilisce, altresì, che tale disposizione si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Bersani (n. 223/2006).

Divieto di ammortamento dei terreni in cui sono situati fabbricati strumentali (comma 7 e 8)

Si dispone che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere preso al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

Il maxiemendamento ha disposto che «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo»

Utilizzo perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza (articolo 36, commi da 9 a 11).

Introdotta un limite di utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, in conformità a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale.

Riporto perdite (articolo 36, commi da 12 a 14).

Disposizioni in materia di riporto perdite che novellano l'articolo 84 del Tuir.

Imposta di registro per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (articolo 36, comma 15).

Abrogata la norma che assoggettava all'aliquota agevolata dell'1% ai fini dell'**imposta di registro** e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento.

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (articolo 36, commi da 16 a 17).

Modificate le disposizioni sull'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.

Minusvalenze (articolo 36, commi 18 e 19).

Disposizioni sulla indeducibilità delle minusvalenze.

L'articolo 101, comma 1, del Tuir dispone che ai fini della determinazione del reddito delle

società, le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli prodotti, dalle materie prime e dalle attività finanziarie sono deducibili se realizzate in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa.

La nuova norma del decreto esclude la possibilità di dedurre dal reddito tali valori derivanti da assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa.

Abrogazione nel Tuir (articolo 36, commi 20 e 21).

Abrogato il comma 3 dell'articolo 93 del Tuir:

Prevedeva che il valore delle variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, da considerare quale reddito dell'esercizio fosse suscettibile di riduzione, a titolo di rischio contrattuale e a giudizio del contribuente in misura non superiore al 2% (4% per opere, forniture e servizi eseguiti all'estero).

Redditi dei non residenti (articolo 36, comma 22).

Modifica agli articoli 3 e 24 del Tuir sui redditi dei non residenti:

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir e delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del Tuir, mentre per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Incentivazione all'esodo di lavoratori dipendenti (articolo 36, comma 23).

Soppressa l'aliquota ridotta alla metà di quella ordinaria sulle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne e i 55 se uomini. La soppressione è motivata dall'applicazione della sentenza della Corte di giustizia

delle Comunità europee 21 luglio 2005, causa C-207/04.

IRPEF: Redditi diversi - Istituita ritenuta d'acconto su obblighi di fare, non fare, permettere (articolo 36, comma 24)

Nell'art. 25, comma 1, primo periodo, del DPR n. 600/1973, dopo le parole: <<o nell'interesse di terzi>> sono aggiunte le seguenti: <<o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,>>.

In tal modo è stata estesa la ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del citato art. 25, ai redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l, del T.U.I.R., derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere.

In tal senso viene uniformata la disciplina di tassazione dei redditi derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere con gli altri redditi diversi attraverso l'introduzione della ritenuta a titolo di acconto pari al 20%, ove il soggetto che eroga i compensi rivesta la qualifica di sostituto d'imposta.

IRPEF: Stock options (articolo 36, comma 25 e 26)

Novità anche per le stock options.

Vengono reintrodotte le agevolazioni fiscali relative alle azioni offerte ai dipendenti ma con alcuni obblighi come:

L'incandidabilità, nei 5 anni successivi, delle azioni ricevute;

- il valore delle azioni assegnate non deve superare l'importo della retribuzione relativa al periodo d'imposta precedente a quello a quello dell'assegnazione.

Il maxiemendamento ha disposto che nell'art. 51, comma 2-*bis*, del TUIR sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente.

Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

Il reddito così derivante rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Modifiche sulle modalità di determinazione del reddito dei professionisti (articolo 36, comma 29)

Nell'art. 54 (relativo alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi) del TUIR, dopo il comma 1 vengono aggiunti ulteriori commi.

In pratica, taluni casi previsti nel trattamento tributario riservato alle imprese sono stati assimilati anche nel settore degli esercenti arti e professioni.

In particolare, si dispone che concorrono a formare il reddito professionale:

– le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Fino all'entrata in vigore del D.l. n. 223/2006 il professionista poteva fare uscire dallo studio un bene strumentale (calcolatrice, computer, mobile, ecc.) senza particolari problemi di dovere calcolare l'eventuale plusvalenza dovuta, adesso, invece, deve farlo.

La neo norma stessa considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato o, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Ulteriore novità per i professionisti è data dalla circostanza che sempre dal 04.07.2006 concorrono a formare il reddito professionale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Pertanto, gli importi ricevuti per la cessione dello studio professionale (con tutta la clientela), o comunque di elementi immateriali relativi all'attività professionale (ad es. il marchio eventuale dello studio) vengono tassati alla stessa stregua dei compensi incassati per i lavori di natura professionale.

Viene, infine, prevista l'integrale deducibilità (e non più nel limite di deducibilità del 2% dei compensi percepiti) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi **qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura**. Tali spese sono intestate al committente (con l'indicazione del professionista che ha usufruito della prestazione o della somministrazione)

Viceversa, rimangono le attuali limitazioni alla deducibilità, se, invece, è il professionista stesso

che sostiene direttamente tali spese (intestate direttamente al professionista), come nel caso che il professionista si rechi al ristorante per finalità personali (si applica il limite del 2%), oppure invitando dei propri clienti (in tale eventualità, trattandosi di spese di rappresentanza si applica il limite di deducibilità del 1%).

Reddito da lavoro dipendente all'estero: Interpretazione autentica (articolo 36, comma 30)

Si dispone che in deroga all'art. 3 della L. n. 212/2000, le norme di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR vanno riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo TUIR.

Con tale procedimento (si tratta di una interpretazione autentica della norma) viene chiarito che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta, in base all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto art. 51, comma 8-bis.

Campione d'Italia (articolo 36, comma 31)

Viene abrogato l'art. 188 del TUIR. Detta abrogazione elimina la possibilità per i soggetti aventi domicilio fiscale presso il comune di Campione d'Italia di usufruire ai fini della dichiarazione dei redditi del tasso di cambio agevolato stabilito ogni triennio dal Ministero delle Finanze per i redditi fino a 200.000 franchi svizzeri.

Deducibilità di contributi e indeducibilità di tributi in caso sospensione dei termini per calamità naturali (articolo 36, comma 32 e 33)

Il comma 32 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 ha chiarito la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. I

n particolare, è diretta ad evitare il rischio "del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell'anno di sospensione e di deduzione nell'anno di pagamento del contributo. La

norma transitoria, in modo speculare, vuole invece evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d'imposta di sospensione.

In particolare, la disposizione prevede che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

Ma detti contributi non possono essere poi ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati.

In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non sia già stata effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

Sono abrogati:

- l'art. 13, comma 1 della L. n. 449/1997;

- l'art. 11 della L. n. 28/1999 (deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini) ;

- l'art. 28 della L. n. 133/1999 (disposizioni interpretative) ;

- l'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 791/1985, convertito in L. n. 46/1986.

Acconto IRES da pagare considerando le novità introdotte con il D.L. n. 223/2006 (

